

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2301

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 febbraio 2002 (v. stampato Senato n. 1028)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**ASCIUTTI, BEVILACQUA, GABURRO, BRIGNONE, PAGANO,
D'ANDREA, BETTA, CORTIANA, TOGNI**

Norme in materia di docenti
di scuole straniere operanti in Italia

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 7 febbraio 2002

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricoli, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.

